

## TRIBUNALE DI LAGONEGRO

### SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente est.

Dott. Aniello Maria de Piano Giudice

Dott. Giuseppe Izzo Giudice

Nella procedura fallimentare n. 1/2022 di GRUPPO PSC S.P.A. O IN BREVE PSC SPA

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO DI OMOLOGAZIONE**

Con ricorso depositato presso la cancelleria fallimentare in data 16 giugno 2022 la società **Gruppo PSC S.p.A.**, con sede legale in Maratea (PZ – 85046), Via Campo n. 32, C.F. e P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza: 01521330769, numero REA PZ - 115582 (di seguito, per brevità, "**PSC**" o la "**Società**"), in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Umberto Pesce, legale rappresentante della Società, nato a Lagonegro (PZ), il 21 maggio 1968, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata al ricorso *ex* art. 161, sesto comma, I.fall., dagli Avv.ti Francesco Gianni, Luca Jeantet, Matia Barnaba Maggioni, Mattia Casarosa e Alessandro Bozzetti, Prof. Gianluca Maria Esposito, Prof. Mario Santaroni ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Michele Aldinio, in Lagonegro (PZ), alla Piazza IV Novembre n. 3 presentava domanda di Concordato Preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, sesto comma, I.fall.

Questo Tribunale con decreto del 23 giugno 2022 ammetteva ex art. 163 l. fall. la società alla procedura di cui all'art. 161, sesto comma, l.fall., nominando giudice delegato la dott.ssa Giuliana Santa Trotta e commissario giudiziale il Dott. Tommaso Nigro e concedendo alla Società termine di 120 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione prevista dai commi secondo e terzo del medesimo art. 161 l.fall., nonché ponendo a carico di PSC gli obblighi informativi di cui all'ottavo comma dell'art. 161 l.fall.

In data 12 novembre 2022 la società proponente ha depositato formale istanza di proroga, che veniva concessa.

In data 16 gennaio 2023 PSC ha quindi depositato rituale proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis I.fall., in uno con il piano di ristrutturazione e l'ulteriore documentazione indicata al secondo e terzo comma dell'art. 161 I.fall.

Il giudice delegato, su parere del CG, ha chiesto delle integrazioni alla proponente, tempestivamente depositate, e con decreto del 18 aprile 2023 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo fissando l'adunanza dei creditori per il 27 settembre 2023 ore 11:30.



Con successivo provvedimento, su richiesta delle parti veniva differita la adunanza dei creditori al 7 febbraio 2024 ore 10.30 al fine di acquisire maggiori elementi, tenuto conto della complessità del gruppo.

Alla adunanza dei creditori, sono stati definiti i quorum deliberativi dei votanti, sono state raccolte le dichiarazioni di voto pervenute anche anteriormente e risolte le opposizioni formulate da n. 2 creditori (cfr. verbale in atti).

Al termine della adunanza dei creditori il G.D. ha constatato il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 177, comma 1, l. fall. ed è stato ordinato il deposito in Cancelleria ex art. 178 l.f.;

Successivamente nel termine di legge, sono pervenute n° 41 ulteriori dichiarazioni di voto favorevoli per euro 120.984.559,29 e n° 12 dichiarazioni di voto contrario per euro 2.286.544,38, per un totale complessivo di n° 53 creditori votanti per euro 123.271.103,67;

Essendo state previste n. 5 classi di creditori il concordato riportava il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi 2, 3 e 4.

Il concordato riportava quindi anche il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza delle classi.

Con provvedimento del 04-05 marzo2024 questo Tribunale preso atto che risultava raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge, fissava per il giorno 17 aprile 2024 ore 12.30 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni disponendo che il decreto fosse pubblicato a norma dell'art. 17 l. fall. e notificato a cura del debitore al commissario giudiziale, ai creditori dissenzienti con i conseguenti termini di costituzione almeno 10 giorni prima dell'udienza collegiale fissata ex art. 180 l. fall.

In data 08 aprile 2024 la Bahadir Construction Engineering Contracting and Trading Inc. Co. ("Bahadir") e ICM S.p.A. ("ICM" e, congiuntamente a Bahadir, le "Opponenti"), ciascuna in proprio e quale parte della Joint Venture denominata Bahadir Maltauro (d'ora in poi "JV"), creditore non ammesso alla votazione si costituiva in giudizio e si opponeva all'omologazione del concordato preventivo.

Verificato il deposito delle opposizioni da parte dei creditori, i quali si dolgono di non essere stati inseriti nel piano concordatario pur vantando un credito nei confronti di PSC per complessivi euro 17.080.450,00, credito fermamente contestato dalla società proponente ed attualmente pendente dinanzi alla Sezione Imprese del Tribunale di Potenza, con atto di citazione notificato alla società in data 10 aprile 2024, il Tribunale, ritenendo superfluo qualsiasi ulteriore incombente istruttorio rinviava le parti dinanzi al collegio per il giorno 17 aprile 2024.

L'opponente ha sostenuto di essere creditore della società proponente sulla base dei seguenti motivi: a) la mancata considerazione del credito della JV esponente, tra le passività concordatarie e la sua mancata previsione nell'ambito di un fondo rischi specifico, come passività potenziale, sulla base del parere legale contenuto nella Relazione ex art. 172 l.fall. e l'infondatezza delle argomentazioni contenute nel parere legale richiamato nella Relazione ex art. 172 l. Fall. del Commissario. La richiesta di parte opponente parte dal presupposto dell'esistenza di un contratto di subappalto stipulato dalla società PSC Trading & Contracting W.L.L. (d'ora in avanti PSC WLL), in data 13

gennaio 2021, con Bahadir quale parte della JV con ICM S.p.A. del valore (rispondente all'esito delle varianti approvate), di Qar 99.582.353,96, pari ad € 25.139.334,33. b) La mancanza dei presupposti per la fattibilità del concordato derivante dalla mancata considerazione del credito delle società esponenti e dalla illegittima compensazione di crediti infragruppo.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da Gruppo PSC S.p.A. sulla base del Piano, da ultimo modificato con memoria del 11 dicembre 2023 e la dichiarazione di l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo per inammissibilità della proposta.

Costituitasi la società GRUPPO PSC spa con memoria del 05 aprile 2024 ha contestato le ragioni di credito di controparte eccependo, in primo luogo la qualità dell'opponente di creditrice, anche in via potenziale, della società in concordato, evidenziando l'autonomia giuridica tra la PSC e la PSC WLL tra le quali non sussiste alcun vincolo di solidarietà passiva. Evidenzia, altresì, che essendo la PSC WLL costituita in Qatar, ogni controversia nei confronti di quest'ultima deve essere regolata secondo le leggi qatariote cui è assoggettato il regime giuridico della società resistente, ed ogni eventuale pretesa creditizia preceduta da un arbitrato in Qatar. Allo stesso modo, l'interpretazione dei contratti che regolano i rapporti tra le parti deve avvenire secondo le leggi in base alle quali gli stessi sono stati stipulati.

Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'omologazione del concordato preventivo.

All'udienza del 17 aprile 2024 fissata ai sensi dell'art. 181 L.F. il Collegio, dopo ampia discussione, riservava la decisione.

## • L'OPPOSIZIONE

Occorre preliminarmente esaminare i motivi di opposizione all'omologa.

In via preliminare va dato atto che sono legittimati a proporre opposizione, per espressa previsione di legge, oltre ai creditori dissenzienti ogni altro possibile interessato, categoria in cui vanno inclusi soggetti che non rivestono la qualità di creditori o che assumono di essere tali ma le cui pretese sono contestate. Va, di conseguenza, affermata la legittimazione a proporre opposizione da parte di BADHIR.

In linea generale si osserva che con l'opposizione all'omologa l'opponente può lamentare le illegittimità che afferiscono non solo alla regolarità della procedura, ma anche al contenuto sostanziale della proposta di concordato; ciò comporta il necessario vaglio, da parte del tribunale, oltre che della sussistenza dei requisiti di regolarità della procedura, anche del contenuto della proposta, con riferimento alla lamentata sostanziale non fattibilità del piano.

Il controllo del Tribunale, nella fase di omologazione della procedura concordataria, anche con riferimento al profilo della fattibilità del piano, tenuto conto della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 1521 del 2013 si traduce, infatti; - nella verifica della fattibilità giuridica del piano (ossia nel controllo che non vi siano motivi ostativi in diritto, quali ad esempio la liquidazione di beni di terzi ovvero qualsiasi altra ragione di illegittimità); - nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia a assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari.

Nel caso di specie l'opponente lamenta la illegittima esclusione dal piano concordatario e conseguentemente dal voto.

L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.

In primo luogo, la società opponente sostiene la propria ragione di credito nei confronti del GRUPPO PSC SPA riconducendo alla stessa la società PSC WLL, con la quale effettivamente è stato stipulato il contratto di subappalto dal cui inadempimento deriverebbero le obbligazioni in oggetto, poiché con appositi patti parasociali avrebbe assunto "l'illimitata responsabilità (quale socio di formale minoranza) per tutti i debiti e le perdite generati dalla WLL, impegnandosi contestualmente non solo a tenerne indenne il socio di maggioranza, ma anche a retribuirlo annualmente per la sua sola partecipazione alla società come Sponsor" (cfr. pag.35 opposizione).

La doglianza è infondata oltre che solamente genericamente motivata.

Premesso che i patti parasociali, in quanto contratti, creano obblighi solo ed esclusivamente tra i contraenti, e non certo nei confronti dei terzi che dal patto sono esclusi, il Collegio ritiene non sostenibile l'argomentazione tesa ad accomunare le due società sul presupposto che le stesse si riferiscano ad un unico centro di imputazione degli interessi.

Nel merito va dato atto del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema specifico del raggruppamento o collegamento societario per cui, ai fini della configurabilità del gruppo di società o di imprese (che non costituisce un soggetto giuridico o, comunque, un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate) occorre la prova di un accordo fra le varie società, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore, ed ha anche specificato che il gruppo o collegamento di società è tale solo in senso economico, mentre, sul piano giuridico, è considerato ai limitati effetti previsti dal codice civile (art. 2359 c.c., art. 2424 c.c., comma 1, n. 10, art. 2624 c.c.), senza che possa in alcun modo parlarsi, rispetto ad esso, di personalità giuridica e neppure di una qualsiasi, pur limitata, forma di soggettività o di centro d'imputazione.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, in materia di collegamento societario, ha costantemente rilevato che esso comunque non pregiudica l'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica, per cui colui che ne assume l'unicità è tenuto a provare che sussiste, in realtà, un unico centro di imputazione del rapporto stesso. La Suprema Corte ha, quindi, individuato i requisiti necessari alla configurabilità di tale situazione di fatto nelle seguenti circostanze: "a) l'unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori che fruiscono dell'attività del lavoratore" (ex plurimis Cass. Sez. Lav. n.3136/1999). Nel caso di specie deve, anzitutto, rilevarsi che non sono state sufficientemente dedotte, e di conseguenza provate, specifiche circostanze integranti gli indici di cui alle lett. a), b) e c) del riportato principio di diritto; ed invero, l'opponente si è limitato ad affermare la corrispondenza di logo ed indirizzo delle due società, nonché la presenza nella PSC WLL di alcuni dipendenti del GRUPPO PSC. Tali elementi di fatto non sono idonei a provare l'unicità della struttura organizzativa e produttiva né l'integrazione delle attività svolte dalle società convenute né il coordinamento tecnico-finanziario tra le stesse in assenza di ulteriori circostanze dalle quali emerga il collegamento tra le attività produttive proprie di ciascuna società in termini di unicità della struttura organizzativa, l'effettivo svolgimento sinergico delle attività sociali, le modalità di concretizzazione del collegamento economico finanziario tra le stesse.

Non ritenendo sussistente alcun vincolo di solidarietà tra il GRUPPO PSC spa e PSC WLL ed essendo le obbligazioni contratte da quest'ultima regolate dal diritto gatariota, è peraltro necessario l'accertamento in quella sede, secondo le previsioni dello Shareholders' Agreement stipulato tra le parti il quale, all'art. 21, in relazione alla PSC WLL espressamente prevede che tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente Contratto, inclusa qualsiasi questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale da un (1) arbitro nominato in conformità con dette Regole, la sede, o luogo legale, dell'arbitrato sarà il Circuito di prima istanza del Tribunale civile e commerciale del Centro finanziario del Qatar e le Parti convengono che il Tribunale competente ai fini della Legge sull'arbitrato del Qatar, Legge n. (2) del 2017, sarà il circuito di prima istanza del tribunale civile e commerciale del Qatar Financial Centre. Eventuali udienze relative all'arbitrato si terranno a Doha, Stato del Qatar, salvo diverso accordo tra le Parti. "21. GOVERNING LAW AND JURISDICTION - 21.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Qatar. 21.2 All disputes arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one (1) arbitrator appointed in accordance with the said Rules. No award or procedural order made in the arbitration shall be published. The Parties agree, pursuant to Article 30(2)(6) of the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce, that the Expedited Procedure Rules shall apply irrespective of the amount in dispute. 21.3 The seat, or legal place, of the arbitration shall be the First Instance Circuit of the Civil and Commercial Court of the Qatar Financial Centre, and the Parties agree that the Competent Court for purposes of the Qatar Arbitration Law, Law No. (2) of 2017, shall be the First Instance Circuit of the Civil and Commercial Court of the Qatar Financial Centre. Any hearings related to the arbitration shall be held in Doha, State of Qatar, unless otherwise agreed between the Parties.").

La società opponente, con ulteriori motivi di opposizione, lamenta poi l'esclusione dalla votazione, l'esistenza di debiti certi e la congruità dei fondi rischi, insufficiente a soddisfare il proprio credito.

La doglianza, anche in questo caso, non può trovare accoglimento.

Nel piano concordatario devono essere considerati solamente i crediti certi nel loro ammontare e nella scadenza. A fronte di crediti solamente potenziali, invece, il piano deve prevedere specifici accantonamenti (fondi rischi), in conformità alle specifiche indicazioni contenute nell'OIC 31 per cui "I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

[...] Le passività potenziali rappresentano passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.".

Alla stregua delle suesposte considerazioni è pertanto legittima l'esclusione dal voto da parte dell'opponente tenuto conto del fatto che l'esistenza del credito, fermamente contestato dalla società proponente, e la sua entità non sono stati oggetto di accertamento in sede giurisdizionale, posto che la domanda è stata proposta al Tribunale delle imprese di Potenza con atto di citazione notificato alla controparte solamente in data 8 aprile 2024 (peraltro dopo il deposito della opposizione ex art. 181 L.F.), così come non sono stati accertati l'esistenza del danno e la sussistenza del nesso di causalità tra condotta e danno, tutti elementi che dovranno essere oggetto di prova da parte dell'attore e di accertamento nel giudizio civile.

Con riguardo a tale pretesa va unicamente verificata se sussiste la necessità di appostare un fondo rischi e, nel caso di risposta positiva, la sua entità.

Al riguardo si osserva che non ogni pretesa creditoria determina automaticamente l'insorgenza della necessità di prevedere un fondo rischi nel piano, ma, come in precedenza rilevato, tale esigenza sorge con esclusivo riguardo alle pretese di natura determinata ed esistenza probabile, così come acclarato dalla Corte di Cassazione n. 15414/2018, secondo cui "il tribunale, nell'omologare il concordato, ha il potere di disporre e di quantificare gli accantonamenti, ma anche di non prescriverli, ove reputi, all'esito di una valutazione di natura incidentale, che il credito o i crediti contestati non siano esistenti: e che, ove si reputasse, al contrario, la necessità di disporre sempre e comunque l'accantonamento, le conseguenze sarebbero inaccettabili, poichè qualunque pretesa di un qualsivoglia soggetto, anche la più sconclusionata, potrebbe paralizzare l'omologazione di un concordato. La teorica latenza di cause di prelazione o di crediti, tutt'altro che certi, ma anzi condizionati alla emissione di una sentenza di accertamento definitiva, non obbliga quindi - di regola – gli organi della procedura ad accantonare risorse nella previsione di un eventuale riconoscimento del credito disconosciuto".

Nella fattispecie, allo stato, il Collegio ritiene che non sussista alcun credito da parte della società opponente né di natura prededucibile, posto che non ne ricorrono i presupposti, né fondato sulla pretesa risarcitoria, essendo la deduzione sul punto, generica oltre che, allo stato, ingiustificata, tenuto conto che le condotte censurate si riferiscono a data antecedente al deposito della domanda di concordato. Invero, l'atto di citazione è stato notificato solo nell'imminenza dell'udienza fissata per l'omologazione del concordato, come sopra specificato, a fronte di un preteso credito che la stessa opponente lamenta derivare da comportamenti forieri di danni posti in essere in data precedente alla della presentazione della domanda di concordato.

In ogni caso, anche a non voler escludere la necessità di prevedere un accantonamento per la pretesa vantata da BAHADIR va rilevato, come dato di fatto, che il piano di concordato prevede quale termine di pagamento dei creditori quello di sei mesi dall'omologa, con la conseguenza, altamente probabile, che al momento dell'esecuzione del piano, la pretesa creditoria avanzata dinanzi al tribunale delle imprese non potrebbe verosimilmente ricevere accertamento, collocandosi l'insorgenza dell'eventuale accertamento oltre l'arco temporale del piano concordatario.

Nondimeno, il commissario giudiziale, nel proprio parere depositato per l'udienza collegiale del 17/04/2024, ha precisato a pag. 12 che "quand'anche una parte dello stesso, di natura chirografaria, potesse, per avventura, essere transattivamente o giudizialmente riconosciuto, residuerebbe anche una capienza nel "fondo rischi generico". Ciò trova conferma nella stessa relazione ex art. 172 L.F. nella quale a pag. 555 si precisa che un eventuale credito chirografario astrattamente riconosciuto nella misura indicata potenzialmente troverebbe capienza (cfr. pag. 555 relazione 172 L.F. "La particolarità della vicenda, l'intensa corrispondenza, la lettura dell'articolato parere e, soprattutto, la mancanza di contenzioso attivato, nonostante il tempo trascorso dalle minacciate pretese, induce a ritenere condivisibile la mancata iscrizione a fondo rischi e, ancor più, il mancato riconoscimento dell'invocata prededuzione. Tuttavia, almeno parte del credito potenziale, di natura però chirografaria, di cui è opportuno far menzione nella presente relazione, può trovare capienza del fondo rischi generico, al netto di quello già "impegnato" per coprire la differenza derivante dagli scarti della "circolarizzazione" operata e del fondo rischio di escussione Banca Ifis".

#### IL PIANO

La proposta sottoposta al vaglio del ceto creditorio è stata depositata, con modifiche, in data 12 dicembre 2023.

Trattasi di un concordato in continuità scandito essenzialmente in due fasi e caratterizzato "dalla costituzione, entro la data di omologa Definitiva, di "Nuova PSC" in cui conferire " entro la data di esecuzione, tutti gli attivi rilevanti ai fini della continuazione dell'attività caratteristica, i fondi rischi, le partecipazioni detenute dalla Società nelle società e rami d'azienda esteri e i restanti elementi patrimoniali meglio individuati all'Allegato Perimetro (il "Perimetro Nuova PSC") dell'Offerta Nextalia (esposta nel piano). La attuale Società manterrà la titolarità: i. dell'Indebitamento Concordatario Complessivo come sarà rimodulato in esito all'omologa definitiva, ovvero secondo le percentuali di soddisfazione ed ai termini e condizioni della Proposta concordataria modificata riflessa nel presente Piano (l'"Indebitamento Concordatario Rimodulato"); ii. della Cassa esistente alla Data di Omologa Definitiva (che l'Offerta Nextalia presuppone, essere almeno pari ad Euro 13,9 milioni); iii. della partecipazione in Italtel e dei restanti elementi patrimoniali meglio individuati all'Allegato Perimetro (il "Perimetro PSC") dell'Offerta Nextalia. Viene, poi, prevista l'acquisizione, entro la Data di Esecuzione, da parte dell'Assuntore, degli attivi della Società - i.e., (i) dell'intera partecipazione in Nuova PSC, in cui sono stati trasferiti gli attivi inclusi nel Perimetro Nuova PSC e (ii) del Perimetro PSC, fatta eccezione con riferimento a quest'ultimo per la Cassa esistente alla Data di Omologa Definitiva che, pertanto, rimarrà in capo alla Società per il pagamento della corrispondente porzione dell'Indebitamento Concordatario Rimodulato - a fronte dell'accollo liberatorio dell'Indebitamento Concordatario Rimodulato non pagato dalla Società con la Cassa, da soddisfarsi ai termini e condizioni della Proposta concordataria modificata riflessa nel presente Piano. Si prevede, pertanto, il trasferimento del "Perimetro Nuova PSC" a "Nuova PSC" e il trasferimento delle partecipazioni in Nuova PSC e del Perimetro PSC (fatta eccezione per la Cassa esistente alla Data di Omologa Definitiva) all'Assuntore a fronte dell'assunzione da parte di quest'ultimo, nei limiti dell'Offerta Nextalia e, quindi, fino ad un massimo di Euro 77,8 milioni al lordo della Cassa, degli obblighi concordatari, ai sensi dell'articolo 160, comma 1, lett. B), I. fall. e da adempiersi nei termini di cui alla Proposta concordataria modificata riflessa nel presente Piano" (cfr. relazione 180 L.F. del 4/4/2024).

Il piano prevede il soddisfacimento dell'Indebitamento Concordatario Rimodulato, pari ad euro 77.800.000:

- in parte mediante la Cassa alla Data di Omologa Definitiva, che si assume non essere inferiore ad Euro 13,9 milioni, la quale verrà impiegata dalla Società, per il tramite degli organi della procedura di Concordato Preventivo, per pagare i creditori fino a capienza della cassa;
- in parte con i mezzi propri dell'Assuntore, i quali verranno versati, da parte di Nextalia, entro 15 giorni dalla Data di Omologa Definitiva e, in ogni caso, entro il giorno precedente la Data di Esecuzione, sul conto corrente della procedura di Concordato Preventivo comunicato dal Commissario Giudiziale almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della Data di Esecuzione, per l'importo necessario a far sì che l'Indebitamento Concordatario Rimodulato, non rimborsato mediante la Cassa esistente alla Data di Omologa Definitiva, sia interamente soddisfatto alla Data di Esecuzione nei termini della presente proposta concordataria.
- Entro 15 giorni dalla Data di Omologa Definitiva e, in ogni caso, entro il giorno precedente la Data di Esecuzione, Nextalia si è altresì impegnata sempre nei limiti dell'importo massimo pari ad Euro 77.800 mila al lordo della Cassa alla Data di Omologa Definitiva per conto dell'Assuntore, a: (a) versare su un conto corrente vincolato aperto presso un notaio designato da Nextalia l'importo corrispondente agli accantonamenti necessari a costituire i fondi rischi successivamente descritti, sulla base di un contratto di mandato fiduciario da sottoscriversi con il Notaio ovvero, in alternativa al conto corrente vincolato; (b) procurare una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario Istituto di credito italiano.

Gruppo PSC Spa Dati in €'000	Saldo concordatario	Importo degradato	Passivo Liquidabile	% soddisf.	Incassi e pagamenti
Cassa minima all'Omologa Definitiva					13.878
Finanza Assuntore					63.922
Cassa a servizio dell'onere concordatario					77.800
Pagamento Prededucibili	(11.650)			100%	(11.650)
Pagamento Privilegiati	(97.759)				(58.467)
Fondo rischi generico privilegiato	(323)			100%	(323)
Fondo interessi legali su debiti privilegiati	(975)			100%	(975)
Dipendenti	(1.986)			100%	(1.986)
Fondo TFR	(25)			100%	(25)
Fondi rischi	(1.763)			100%	(1.763)
di cui professionisti	(4.562)			100%	(4.562)
di cui artigiani	(741)			100%	(741)
di cui Cooperative	(54)			100%	(54)
Debito Iva di rivalsa privilegiata	(38)			100%	(38)
Credito restitutorio SACE	(85.276)			56,29%	(48.000)
Debito verso SACE	(27.638)				
di cui debito per quote escusse	(25.277)				
di cui interessi legali su quote escusse	(2.362)				
Fondo SACE	(57.638)				
di cui debito per quote non escusse	(56.294)				
di cui fondo interessi legali su quote da escutere	(1.343)				
Debiti previdenziali	(2.014)			0%	-
Debiti tributari	(3)			0%	-
Risorse finanziarie Assuntore a servizio dei chirogra	fari				7.683
Classe 1 (Debiti previdenziali)	(124)	(2.014)	(2.138)	3,00%	(64)
Classe 2 (Debiti finanziari garantiti)	(22.263)	(37.276)	(59.539)	2,05%	(1.221)
Classe 3 (Debiti finanziari non garantiti)	(119.282)		(119.282)	2,03%	(2.421)
Classe 4 (Debiti obbligazionari)	(29.307)		(29.307)	2,00%	(586)
Classe 5 (Altri debiti Chirografari)	(175.066)	(3)	(175.069)	1,94%	(3.391)
Classe 6 (Obbl. Subordinati)	(39.700)		(39.700)	0,00%	-
Totale	(495.151)	(39.292)	(425.034)		(77.800)
Classe 7 (Debiti tributari) - estinta con compensazione	(2.085)		(2.085)	-	-
Cassa Residua					-

Secondo quanto prospettato nel piano è dunque previsto:

- il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri crediti di natura prededucibile entro n.6 mesi dalla Data di Omologa Definitiva e, nel caso delle spese di procedura, in ogni caso, entro n. 30 giorni dal provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale;
- il pagamento integrale dei debiti privilegiati di seguito indicati, oltre agli interessi legali nel frattempo maturati, entro n.6 mesi dalla Data di Omologa Definitiva: debiti verso dipendenti ex art. 2751-bis n. 1; debiti verso professionisti ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; debiti verso artigiani ex art. 2751-bis n. 5 c.c.; debiti verso cooperative ex art. 2751-bis n. 5 c.c.
- il soddisfacimento, nella misura del 56,29%, del credito restitutorio che verrà a vantare SACE, con privilegio ex art. 9, comma V, d.lgs n. 123/1998, riflesso nel Piano nella misura di Euro 85.276 mila, assumendosi l'ipotesi prudenziale in cui, entro n.6 mesi dalla Data di Omologa Definitiva, gli istituti finanziari escutano integralmente la garanzia SACE, ricevano il pagamento degli importi

dovuti a titolo di indennizzo da parte di SACE e quest'ultima acquisti il diritto alla restituzione delle somme a seguito dell'avvenuto pagamento; fermo restando che l'importo di Euro 27.638 mila (di cui Euro 25.277 mila per rate scadute ed Euro 2.362 mila per interessi legali), che occorre riconoscere a SACE a seguito dell'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30/9/2023 e che in quanto tale è stato riflesso nel passivo concordatario in via privilegiata, trova capienza nelle somme che verranno riconosciute in caso di escussione integrale delle garanzie (Euro 48.000 mila). "Nel caso in cui, invece, le garanzie SACE non dovessero essere escusse e pagate integralmente e conseguentemente il relativo diritto di SACE alla restituzione degli importi versati agli istituti di credito non sia sorto entro n.6 mesi dalla Data di Omologa Definitiva, i crediti garantiti per i quali gli istituti di credito non abbiano escusso le suddette garanzie, saranno inseriti nella Classe 2 "Debiti finanziari garantiti". In tal caso, sarà costituito un apposito fondo rischi in privilegio, destinato a coprire i maggiori importi che dovranno essere attribuiti a SACE per effetto dell'escussione dei crediti assistiti dalle garanzie SACE dopo 6 mesi dalla Data di Omologa Definitiva, per un importo pari alla differenza tra (i) l'importo massimo delle somme destinate al rimborso del credito restitutorio di SACE (Euro 48.000 mila); (ii) l'importo dei crediti garantiti escussi e pagati prima di 6 mesi dalla Data di Omologa Definitiva; e (iii) l'importo che verrà corrisposto ai crediti garantiti non oggetto di escussione e pagamento da parte di SACE che saranno inseriti nella Classe 2 "Debiti finanziari garantiti", nella percentuale di soddisfacimento prevista per tale Classe. Sul punto la società ha inteso precisare che «con riguardo al "Fondo rischi Corrispettivo Garanzia SACE", di Euro 9.461 mila, anche nella denegata ipotesi in cui il fondo rischi in commento dovesse essere riqualificato come assistito dal privilegio di cui all'art. 9, quinto comma, del D.Lgs. n. 123/1998, ciò non produrrebbe, in termini di flussi finanziari, alcun impatto sul piano, dal momento che, anche nell'ipotrsi ipotesi in cui la pretesa in questione dovesse essere considerata fondata, essa andrebbe solamente a incrementare il debito complessivamente gravante sulla Società nei confronti di SACE, verso la quale, tuttavia, il presente Piano prevede un pagamento in misura pari, in ogni caso, ad Euro 48.000 mila. Di conseguenza, in ragione dell'incapienza del valore di liquidazione giudiziale, anche detto importo sarebbe oggetto di degrado al chirografo e verrebbe soddisfatto nella medesima percentuale attualmente prevista per il fondo in questione. L'unico elemento che, nell'ipotesi in considerazione, subirebbe una modifica sarebbe, quindi, la percentuale del credito restitutorio privilegiato complessivo di SACE che verrebbe soddisfatta fino a capienza del valore di liquidazione giudiziale; percentuale che, in conseguenza dell'incremento del denominatore, subirebbe una inevitabile riduzione";

- il degrado a chirografo, nella misura del 43,71%, per incapienza del valore di liquidazione giudiziale, del credito restitutorio del garante SACE. L'effetto del c.d. "degrado" a chirografo e del soddisfacimento parziale del credito restitutorio del garante quale credito privilegiato, è recepito esclusivamente nelle proiezioni finanziarie della manovra concordataria, illustrate nella tabella sopra rappresentata, e non già all'interno del passivo concordatario, che fornisce una corretta rappresentazione, ad oggi, delle passività, anche ai fini dell'ammissione al voto.
- il degrado a chirografo in misura integrale dei debiti previdenziali verso INPS e INAIL ex artt. 2753 e 2778 n.1 c.c., per incapienza del valore di liquidazione

- giudiziale, i quali verranno soddisfatti secondo la proposta di trattamento ex art. 182-ter l.f.;
- il degrado a chirografo in misura integrale dei debiti verso enti locali ex artt. 2752 e 2778 n. 20 c.c., per incapienza del valore di liquidazione giudiziale;
- il degrado a chirografo in misura parziale dell'IVA di rivalsa ex art. 2758, co. 2,
   c.c., sulla base della relazione ex art. 160, co. 2, l.f. del professionista nominato dott. Prof. Roberto Mazzei;
- il pagamento parziale dei creditori chirografari, compresi i creditori degradati a chirografo di cui al punto precedente, secondo le seguenti percentuali di soddisfazione, entro n.6 mesi dalla Data di Omologa Definitiva:
  - CLASSE 1 "Debiti previdenziali", composta dai crediti vantati dagli Istituti previdenziali, per la quota non capiente rispetto al valore di liquidazione giudiziale, oggetto di proposta di trattamento ex art. 182-ter l.f., nella misura del 3.00%;
  - CLASSE 2 "Debiti finanziari garantiti", costituita dai crediti vantati dagli Istituti finanziari titolari dei finanziamenti assistiti da Garanzia SACE14, nella misura del 2,05%;
  - CLASSE 3 "Debiti finanziari non garantiti", costituita dai crediti vantati da Istituti finanziari per contratti di finanziamento a vario titolo, non assistiti da garanzia e diversi dai finanziamenti garantiti SACE, nella misura del 2,03%;
  - ➤ CLASSE 4 "Debiti obbligazionari", composta dai crediti derivanti dai prestiti obbligazionari diversi dal prestito obbligazionario CDP (il cui credito è inserito nella Classe 6, meramente figurativa e non votante), nella misura del 2,00%;
  - ➤ CLASSE 5 "Altri debiti chirografari", costituita da tutti gli altri crediti chirografari ab origine, diversi da quelli di cui alle Classi 2, 3 e 4, nella misura dell'1,94%.
  - ➤ CLASSE 6 "Debito per prestito obbligazionario subordinato convertibile", per euro 39.700.000, allo stato meramente figurativa e non votante, costituita da CDP per il proprio credito postergato, per il quale non si prevede alcun soddisfacimento;
  - > CLASSE 7 "Debiti tributari", per euro 2.085.000, allo stato meramente figurativa e non votante, costituita dall'Agenzia delle Entrate per i crediti da essa vantati nei confronti di PSC alla Data di riferimento per i quali la presente proposta concordataria prevede l'estinzione integrale mediante compensazione con i corrispettivi crediti di PSC verso l'Agenzia delle Entrate alla medesima data (ad esclusione di quelli già oggetto di cessione alla Cherry Bank S.p.A.), assumendo che tale compensazione avvenga in conformità e ai sensi dell'art. 56 l.fall., ovvero, ma in via subordinata, a seguito dell'approvazione della proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 182-ter I.fall., con richiesta di espressione di voto rispetto alla sopra prospettata ipotesi di estinzione dell'indebitamento tributario mediante compensazione con reciproche poste di credito alla Data di Riferimento, dunque senza flussi finanziari in pagamento e senza alterazione dell'ordine delle prelazioni nel piano di ripagamento. Prevedendosi l'estinzione integrale degli importi mediante compensazione, la tabella sopra riportata non riflette alcuna percentuale di soddisfazione per i crediti inclusi nella Classe.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.

In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità che, come detto, riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.

Si tratta, comunque, di valutare quale sia l'ambito di tale controllo di legittimità.

A tal proposito ritiene il Collegio persuasiva (e quindi condivisibile) l'opzione interpretativa intesa a riconoscere al tribunale, un autonomo potere di controllo riguardo a tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del concordato preventivo, ivi specificamente compresi il riscontro del raggiungimento delle maggioranze richieste e la verifica della reale "fattibilità giuridica" del piano sottoposto dal debitore all'approvazione dei creditori concorsuali e della realizzazione della causa in concreto della proposta concordataria. In tale ottica argomentativa, la fattibilità del progetto di concordato preventivo si risolve nel necessario riconoscimento della sua piena coerenza (almeno quale prognosi seria e documentata) con riferimento alla possibilità di assicurare ai creditori "una sia pur minimale consistenza del credito" vantato "in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti".

La valutazione appena illustrata non implica alcuna ingerenza nelle scelte di merito e di convenienza riservate ai creditori: questi ultimi sono pienamente liberi di stabilire se "aderire" oppure no alla proposta concordataria, mentre l'attività del tribunale opera su un diverso livello, volto all'accertamento della presumibile realizzazione degli obiettivi del concordato preventivo, una volta approvati dai titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Passando ora all'esame della richiesta di omologazione avanzata dalla società debitrice, deve in primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio – già positivo in occasione del decreto di ammissione alla procedura adottato da questo tribunale – sulla sussistenza in capo alla società GRUPPOI PSC SPA della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 1 l. fall., nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza ai sensi dell'art. 160 l. fall.

Del pari, devono ritenersi riscontrate la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 l. fall., nonché la completezza e la regolarità della documentazione depositata.

Risulta poi raggiunta la maggioranza per somma e per classi richiesta ai fini dell'approvazione del concordato dall'art. 177, comma 1, l. fall. (v. verbale adunanza dei creditori del 07/02/2024 da intendersi qui integralmente richiamato).

Con riferimento poi all'ultimo profilo di esame, deve rilevarsi, in piena sintonia con quanto osservato dal Commissario Giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato ex art. 180 l. fall., come l'indagine prognostica sulla "fattibilità" del piano – già prospettata dalla debitrice a fondamento della originaria proposta di ammissione alla procedura (come attestato dal professionista incaricato della redazione della relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. ed oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario Giudiziale) in termini fattuali potenzialmente migliorativi per gli interessi della massa dei

creditori – abbia ricevuto piena conferma di attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità) a seguito delle vicende rilevate successivamente al decreto di apertura della procedura.

Al riguardo, il commissario giudiziale evidenziava: "La proposta appare ben strutturata ed è, sostanzialmente, lineare e conforme a diritto, non ravvisando profili di inammissibilità, rispondendo anche al requisito di piena fattibilità, ed è, tuttavia, caratterizzata dalla particolarità che, a fronte dell'apporto di risorse "esterne" fornite dall'assuntore, la percentuale garantita ai creditori chirografari "certi" resta sempre immutata, non potendo, in altri termini, il creditore concorsuale beneficiare di eventuali "liberazioni" dei Fondi rischi appostati. [...] La particolarità della proposta di assunzione, su cui poi si fonda il nuovo piano, è quella che, a fronte di un importo versato "a pronti", l'Assuntore acquisisca gli attivi, secondo la struttura e la calendarizzazione già delineata, impegnandosi però in maniera differenziata in ordine al suddetto pagamento. La proposta prevede, infatti, una duplice previsione che attiene alla differenziazione tra "debito certo" e "debito potenziale", sicchè l'Assuntore si obbliga, entro 15 giorni dalla Data di Omologa Definitiva e, in ogni caso, entro il giorno precedente la Data di Esecuzione: (i) a versare sul conto corrente della procedura di Concordato Preventivo comunicato dal Commissario Giudiziale almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, l'importo necessario a far sì che l'Indebitamento Concordatario Rimodulato - stimato in Euro 77,8 milioni - non rimborsato mediante la Cassa esistente alla Data di Omologa Definitiva, sia interamente soddisfatto nei termini della Proposta concordataria modificata riflessa nel presente Piano; (ii) a versare, su un conto corrente vincolato aperto presso un Notaio designato da Nextalia, una quota parte dell'importo di cui al punto precedente nei limiti delle somme corrispondenti agli accantonamenti necessari a costituire i fondi rischi iscritti nel passivo concordatario riflesso nel presente Piano, sulla base di un contratto di mandato fiduciario da sottoscriversi con il Notaio ovvero, in alternativa al conto corrente vincolato; (iii) a procurare una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito italiano, per un importo pari alle somme determinate al precedente punto (i). Il che comporta la necessità di tener ben chiaro quale sia l'obbligo relativo ai fondi e, per tale motivo, correttamente, la società proponente esplicita, sulla base del par. 2.4 dell'Offerta Nextalia, le singole modalità secondo il seguente schema e la relativa tempistica."

A fronte delle sopra richiamate e condivisibili valutazioni espresse dal commissario giudiziale (e, soprattutto, del voto favorevole ampiamente espresso dalla maggioranza dei creditori ai sensi degli artt. 177 e 178 l. fall.), è appena il caso di aggiungere come il giudizio di fattibilità del piano concordatario presentato dalla società debitrice nella specie appaia, di fatto, intrinsecamente imposto dalle stesse modalità di attuazione del piano, dettagliatamente descritte nella pagg. 6 – 13 della relazione 180 L.F. depositata in data 04/04/2024, che di fatto assicurano stabilità alla continuità aziendale.

L'art. 180 I. fall. regola le modalità del giudizio di omologazione, prevedendo che nell'ipotesi di cui siano previste diverse classi di creditori, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente si oppone contestando la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il creditore possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

In quest'ipotesi il tribunale effettua anche un controllo diretto di merito, di convenienza della proposta.

Poiché nel caso di specie il concordato prevede diverse classi di creditori e la proposta ha incontrato il dissenso di due classi, le quali, tuttavia, non hanno sollevato opposizioni in sede di omologazione. In ogni caso il giudizio comparativo, nel caso di specie, sarebbe comunque positivo e porterebbe alla approvazione del concordato in quanto l'alternativa all'ipotesi concordataria sarebbe certamente non favorevole ai creditori dissenzienti, rispetto alla ipotesi concordataria la quale potrebbe rivelarsi anche solo potenzialmente favorevole.

Per effetto del rigetto dell'opposizione di BAHADIR va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile "alto" liquidate nella misura massima stante la complessità delle questioni).

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla società GRUPPO PSC SPA nei confronti della massa dei creditori, in persona del commissario giudiziale dott. Tommaso Nigro, così decide:

- OMOLOGA il concordato preventivo proposto da Gruppo PSC S.p.A., con sede legale in Maratea (PZ – 85046), Via Campo n. 32, C.F. e P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza: 01521330769, numero REA PZ – 115582:
- RIGETTA la opposizione proposta da Bahadir Construction Engineering Contracting and Trading Inc. Co. e per l'effetto CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di GRUPPO PSC SPA che liquida in € 21.155,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
- Conferisce per tutta la durata della procedura al commissario giudiziale dott.
   Tommaso Nigro facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;

Stabilisce le seguenti disposizioni esecutive:

- il Legale rappresentante dell'assuntore, dopo la liberazione della debitrice GRUPPO PSC spa porrà in essere le condotte previste dalle linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza del commissario;
- Egli predisporrà entro i 15 giorni successivi al semestre, dopo l'omologa, una relazione avente contenuti analoghi a quelli dell'art. 33 quinto comma l.f. primo, secondo e terzo periodo, con indicazione specifica delle operazioni poste in essere in adempimento degli obblighi concordatari e dei flussi finanziari in entrata in uscita, si dispone che comunichi a mezzo posta elettronica certificata altra copia della relazione al Commissario Giudiziale, il quale dovrà procedere alla comunicazione ai creditori a mezzo PEC ai sensi del 171 secondo comma l.f., ed alla espressione del proprio parere sull'operato descritto, da inviare al giudice delegato.
- il medesimo legale rappresentante dell'Assuntore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio in relazione alle obbligazioni da soddisfare in forza del concordato;
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del Tribunale di Lagonegro;

- L'amministratore dovrà registrare ogni operazione contabile di esecuzione della proposta concordataria (transazioni, incassi da controversie, riparti, spese di esecuzione della proposta) in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- Il Commissario giudiziale provvederà, secondo quanto indicato nel piano, a ripartire tra
  i creditori, alle scadenze previste, le somme messe a disposizione dall'assuntore, sulla
  base di un piano di riparto predisposto dallo stesso Commissario Giudiziale e vistato
  dal giudice delegato, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione
  dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi
  tempestivamente alla pubblicazione del piano di riparto nell'area del sito internet del
  Tribunale di Lagonegro ed a comunicarlo ex art. 171 l.f secondo comma agli stessi;
- entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione dei creditori, l'amministratore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale di Lagonegro;
- il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione dei medesimi indicata al punto precedente;
- resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
- dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'art. 17 l.f., sul portale nazionale delle procedure concorsuali e sul sito del tribunale

Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio, in data 26/04/2024;

IL PRESIDENTE EST.

DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto si trasmette in allegato il decreto di omologa ex art. 180 Legge Fall. ai fini della pubblicazione sul sito del Tribunale.

Cordiali saluti

Il Commissario Giudiziale dott. Tommaso Nigro

## POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata come Prot. 29/04/2024.0002356.E

Per conto di: prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it <posta-certificata@legalmail.it>

Lun 29/04/2024 11:38

A:Luigi Mandara <luigi.mandara@giustizia.it>;Laura Panzardi <laura.panzardi@giustizia.it> Cc:Egidio Caricati <egidio.caricati@giustizia.it>

🛭 2 allegati

postacert.eml; daticert.xml;

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/04/2024 alle ore 11:38:06 (+0200) il messaggio "Invio documentazione registrata come Prot. 29/04/2024.0002356.E" è stato inviato da "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" indirizzato a:

luigi.mandara@giustizia.it laura.panzardi@giustizia.it egidio.caricati@giustizia.it Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 31E4BA31.02C24587.2937FE75.E2F671F5.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

# Certified email message

On 29/04/2024 at 11:38:06 (+0200) the message "Invio documentazione registrata come Prot. 29/04/2024.0002356.E" was sent by "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" and addressed to:

luigi.mandara@giustizia.it laura.panzardi@giustizia.it egidio.caricati@giustizia.it The original message is attached.

Message ID: 31E4BA31.02C24587.2937FE75.E2F671F5.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission